

UFFICIO PROGRAMMAZIONE RUOLI
E RECLUTAMENTO

Decreto Rettorale
Classificazione: III/13
N. allegati: 4

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI DUE ASSEGNI DI RICERCA (ART. 22 L. 240/2010) – DI DURATA BIENNALE (REGIONE TOSCANA GIOVANISI - CUP B64I19001790002)

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e s.m.i;
- vista la Legge 07.08.1990, n. 241, e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007;
- vista la Legge 05.02.1992, n. 104, e s.m.i., relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 534/2006 relativa all'inclusione dei parametri di genere nei bandi regionali;
- visto il D.P.R. 30.07.2009, n. 189 "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici";
- vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l'art. 22, e s.m.i.;
- vista la legge 12.11.2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
- visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 marzo 2011 n. 102 che stabilisce l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca;
- visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.1381 del 28.07.2011;
- vista la Legge 06.11.2012, n. 190, in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.L. 31.12.2014, n. 192, convertito, con modificazioni, in Legge 27.02.2015 n. 11 ed in particolare l'art. 6, comma 2-bis il quale dispone che la durata complessiva degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, è prorogata di due anni;

- visto il Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell'art 22 della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 325/2016 del 03.03.2016 e s.m.i. (nel seguito denominato "Regolamento");
- visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il d. lgs. 101/2018 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343/2017 (in particolare il par. A5) con particolare riferimento alle modalità e ai criteri di selezione trasparenti e alle modalità di divulgazione del bando;
- visto il DR n. 1624/2019, prot. n. 158158 del 05.09.2019, relativo ai requisiti di ammissibilità alle procedure ex-art. 18, 22 e 24 della Legge 240/2010;
- visto il Decreto dirigenziale RT n. 2686 del 26/02/2019 con il quale è stato approvato il bando assegni di ricerca in ambito culturale – Bando per progetti congiunti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca - Asse A Occupazione – Priorità di investimento A.2 – Obiettivo A.2.1 – Azione A.2.1.7 (nell'ambito di GiovaniSì www.giovanisi.it, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani);
- visto il Decreto dirigenziale RT n. 20180 del 26/11/2019 con il quale è stato approvato il finanziamento previsto dal POR FSE 2014-2020 – a favore di Università degli Studi di Siena, soggetto proponente del Programma di Intervento denominato UNISI AdR_FSE, costituito da 17 Progetti di ricerca;
- vista la Convenzione firmata in data 20 dicembre 2019 tra l'Università degli studi di Siena e la Regione Toscana per la realizzazione del Programma di Intervento "UNISI_AdR_FSE", per complessivi 21 assegni di ricerca biennali, da 28.000 euro annui ciascuno (al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali), per un ammontare complessivo di euro 1.176.000;
- accertata da parte dell'Ufficio Servizi amministrativi e contabili ARBI3 la copertura degli oneri derivanti dal conferimento degli assegni di ricerca con le disponibilità provenienti dai soggetti finanziatori;
- visto il D.R. prot. 4014 del 15.01.2020 con il quale è stato emanato il bando per il conferimento di 21 assegni di ricerca di durata biennale (Regione Toscana GiovaniSì – CUP B6419001790002);
- visto il D.R. prot. 58484 del 24.03.2020 con cui è stata dichiarata deserta la selezione relativa all'assegno 4ADR;
- visto il D.R. prot. 38754 del 26.02.2020 con cui è stata dichiarata deserta la selezione relativa all'assegno 14ADR;
- acquisite dai Responsabili scientifici dei progetti degli assegni sopramenzionati le schede (allegate al presente bando) contenenti, in particolare, le attività da svolgere nell'ambito di ciascun assegno di ricerca, eventuali ulteriori requisiti, nonché il diario dei colloqui di selezione;
- visti i D.P.C.M. recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed il particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;
- visto il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID", con il quale all'art. 87 co. 5 si specifica che *"Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto"*;
- vista la nota della Regione Toscana del 23 marzo 2020 ns. prot. n. 57575 del 2.03.2020 con le indicazioni in merito al proseguimento causa emergenza sanitaria;

DECRETA

Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO

E' indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 (due) assegni di ricerca (art. 22 L. 240/2010) – di durata biennale, per i seguenti progetti di ricerca:

Progetti finanziati - Avviso RT Adr in ambito culturale						
Nr. assegni	DIPARTIMENTO	ACRONIMO PROGETTO	Referente Scientifico	RECAPITI PER EVENTUALI INFORMAZIONI/CHIARIMENTI		CODICE ASSEGNO
1	DFCLAM	RAMMSES	STELLA Francesco Vincenzo	amministrazione.dfclam@unisi.it	Tel. 0577 235660	4ADR
1	DSSBC	SOS	CAMPANA Stefano	amministrazione.dssbc@unisi.it	Tel. 0577 235860	14ADR
2						

I progetti di ricerca, le attività da svolgere nell'ambito di ciascun assegno di ricerca, eventuali ulteriori requisiti oltre a quelli previsti nel successivo art. 2, nonché il diario dei colloqui di selezione sono indicati nelle schede (Allegato A, ciascuna identificata con il "codice assegno" sopra specificato) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Gli Assegni di Ricerca in ambito culturale sono finanziati con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientrano nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Art. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, che alla data di presentazione della domanda non abbiano già compiuto il 36mo anno di età e siano in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, nonché della laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente.

Il possesso del titolo di dottorato di ricerca, o equivalente conseguito all'estero, costituisce titolo preferenziale se non diversamente indicato nella Scheda (Allegato A).

2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario, a pena di esclusione dalla selezione, allegare la dichiarazione di equivalenza al titolo di studio sopraindicato ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, ovvero quella di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciata ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 382/1980.

3. Il candidato potrà essere ammesso con riserva dell'acquisizione, entro 30 giorni dalla presa di servizio, del provvedimento di equipollenza o della dichiarazione di equivalenza di cui al precedente co. 2, se non ancora emesso dall'amministrazione competente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, allegando alla domanda medesima la richiesta presentata, a pena di esclusione dalla selezione (sito web di riferimento: <http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>).

4. Il difetto dei requisiti richiesti al punto 1, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento,

con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verrà comunicata direttamente all'interessato.

6. Non sono ammessi a partecipare:

- il personale di ruolo degli atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento del progetto di ricerca (come indicato nella tabella di cui all'art. 1), ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- coloro che sono stati titolari, presso qualsiasi ente, di assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 e s.m.i. per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

7. Alle suddette selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento di riferimento del progetto di ricerca (come indicato nella tabella di cui all'art. 1), ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

8. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art. 3 – DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Le domande di ammissione alla selezione e gli allegati di seguito indicati, devono essere inviati **in formato pdf** esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo rettore@pec.unisipec.it, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all'Albo on line di Ateneo. Fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di PEC.

2. La pec dovrà riportare come oggetto il codice assegno e l'acronimo del progetto indicati all'art. 1, come segue: "Domanda *codice assegno acronimo progetto*" (ad esempio: "domanda 14ADR SOS").

3. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al numero telefonico del dipartimento di riferimento del progetto di ricerca indicato all'art. 1.

4. Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando (allegato B), riportando tutte le indicazioni richieste. La mancanza della firma sulla domanda comporta l'esclusione dalla selezione.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il nome, il cognome, il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita;
- la cittadinanza posseduta;
- se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;

- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico, e di godere dei diritti civili e politici;
- per i candidati di cittadinanza non italiana, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- di avere l'idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore, in base alla normativa vigente;
- residenza e, se non coincidente, il domicilio, e l'indirizzo e-mail al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, nonché il proprio recapito telefonico;
- di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
- di non avere un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento del progetto di ricerca (come indicato nella tabella di cui all'art. 1), ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- di non avere avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi;
- il settore scientifico disciplinare, il settore concorsuale, l'acronimo del progetto di ricerca e il codice assegno (vedasi art. 1 del presente bando).

5. Il candidato dovrà altresì dichiarare:

- a) di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- b) di essere consapevole che l'approvazione degli atti sarà resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- c) di essere consapevole che ogni variazione della residenza e dei recapiti telefonici/email deve essere tempestivamente comunicata all'indirizzo e-mail del dipartimento di riferimento del progetto di ricerca indicato all'art. 1;
- d) di essere consapevole che la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

6. Alla domanda devono essere allegati:

- a) la copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi del DPR n. 445/2000;
- b) il progetto di formazione-apprendimento-ricerca che indichi in modo dettagliato le acquisizioni e il percorso di crescita professionale che il candidato intende realizzare con la partecipazione al progetto di

ricerca per il quale è bandito l'assegno. La mancata presentazione del predetto progetto comporta l'esclusione dalla selezione.

c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato C). La mancanza della firma sulla tale dichiarazione comporta l'esclusione dalla selezione.

d) il proprio *curriculum vitae* sottoscritto, con il dettaglio documentato del percorso di studi compiuto, dei titoli di studio post laurea conseguiti, delle esperienze di ricerca maturate e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.); La mancata presentazione del predetto curriculum vitae comporta l'esclusione dalla selezione.

e) elenco sottoscritto delle pubblicazioni presentate, il cui numero massimo è definito per ciascun assegno nelle schede (Allegato A, ciascuna identificata con il "codice assegno" sopra specificato);

f) eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, dei titoli di studio conseguiti all'estero ovvero, in assenza del riconoscimento, la dichiarazione di avvio della richiesta di equiparazione.

7. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.

8. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine che se diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle medesime lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

9. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

10. I candidati in situazione di handicap, ai sensi della Legge 104 del 5.2.1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario.

11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Per ogni assegno di ricerca messo a bando è nominata una Commissione giudicatrice (nel seguito "Commissione"), composta di almeno tre membri esperti della materia e nominata dal Rettore dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai commissari ex art. 35/bis del d.lgs. 165/2001. Della Commissione può far parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca. Il decreto di nomina è pubblicato nell'Albo on-line d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.

2. La Commissione nella sua prima riunione dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 e 52 del c.p.c. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro e procederà a nominare il Presidente e il Segretario. Successivamente la Commissione fisserà i criteri di massima e le specifiche modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali.

3. Al termine di ogni singola riunione la Commissione redige il relativo verbale. I lavori della Commissione dovranno svolgersi in modalità telematica, secondo le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Tutti i candidati, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, prima dell'inizio del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari.

5. Ai sensi dell'art. 7 del Codice Etico della comunità universitaria, i membri delle commissioni di concorso, quand'anche esterni all'Ateneo, non appena vengano a conoscenza che tra i candidati vi sono, oltre a propri parenti e affini fino al quarto grado, il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari, si dimettono dalla commissione allegando motivi di incompatibilità.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

1. La selezione viene effettuata dalla Commissione giudicatrice mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico professionale, della produttività scientifica, del progetto di formazione-apprendimento-ricerca presentato dal candidato e il colloquio.

2. Il colloquio è volto a verificare l'attitudine, la motivazione e la preparazione del candidato per partecipare al progetto di ricerca per il quale è messo a bando l'assegno. La data del colloquio è fissata per ciascun assegno nelle schede (Allegato A, ciascuna identificata con il "codice assegno" sopra specificato).

3. I candidati saranno selezionati in base ai seguenti criteri e parametri:

- a) coerenza tra il progetto di formazione-apprendimento-ricerca proposto dal candidato e il progetto di ricerca per il quale è stata presentata la domanda;
- b) coerenza del *curriculum vitae*, del percorso di studi e delle esperienze di ricerca effettuate rispetto al profilo competenziale richiesto dal progetto di ricerca per il quale il candidato ha presentato domanda;
- c) titoli di studio conseguiti e numerosità e qualità dei risultati di ricerca conseguiti (pubblicazioni, brevetti, ecc.);
- d) voto conseguito nel colloquio.

Il punteggio assegnato ai candidati dovrà rappresentare almeno il 40% del punteggio totale assegnabile sulla voce b) e almeno il 30% sulla voce c).

4. I candidati dovranno effettuare il colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. Il colloquio sarà effettuato in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I cittadini dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.

5. Nel corso della discussione, i candidati, se cittadini stranieri, dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 6 – GRADUATORIA

1. Al termine dei lavori ogni Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, redige una graduatoria, il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.

2. Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sull'Albo on line, con valore di notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione sull'Albo on-line decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 7 – CONFERIMENTO DELL'ASSEGNO

1. L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno (di durata biennale), il trattamento previdenziale spettante, le principali attività di ricerca affidate. E' predisposto dall'Ufficio personale docente e firmato dal Rettore.

2. Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno coerente con l'attività oggetto del presente bando.

3. L'Università si impegna a rispettare il principio di parità di genere, a prevedere misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia e a promuovere e sostenere la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

1. L'attività del titolare dell'assegno è svolta, senza vincoli di subordinazione, in modo continuativo e non meramente occasionale. Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere personalmente l'attività richiesta.

2. Per quanto concerne i diritti, i doveri, le modalità di svolgimento dell'attività e quant'altro non espressamente indicato, si rinvia al vigente Regolamento dell'Università di Siena per assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010. L'assegnista è comunque tenuto ad adempiere a quanto previsto dal Decreto dirigenziale RT n. 2686 del 26/02/2019 con il quale è stato approvato il bando assegni di ricerca in ambito culturale, nonché dalla Convenzione firmata in data 20 dicembre 2019 tra l'Università degli studi di Siena e la Regione Toscana per la realizzazione del Programma di Intervento "UNISI_AdR_FSE".

Art. 9 – IMPORTO DELL'ASSEGNO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

1. L'importo annuo dell'assegno sarà pari a euro 28.000 (ventottomila/00) al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, compresi gli oneri a carico dell'amministrazione erogato in rate mensili posticipate.

2. L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.

3. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

1. I vincitori del presente bando che siano già titolari di altre borse di studio o assegni di ricerca dovranno rinunciare prima dell'accettazione degli assegni di ricerca congiunti finanziati con il presente bando, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 22, comma 3, della Legge n. 240 del 30.12.2010.

2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:

- iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente;
- ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.

3. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.

4. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Direttore del dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico della ricerca, il quale è tenuto a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.

5. I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Direttore del dipartimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

6. L'assegno di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'articolo. 7, comma 4, lettera a) del Regolamento per gli assegni di ricerca indicato in premessa.

Art. 11 – DECADENZA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE

1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.

2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.

3. Costituisce inoltre causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

4. La decadenza dal diritto all'assegno è disposta con Decreto del Rettore.

5. Nel caso di congedo per maternità, congedo per malattia e le altre fattispecie di astensione, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 22 co. 6 della L. 240/2010. In particolare, nei periodi di assenza per maternità, ai sensi del D.l. 12.7.2007, l'assegno di ricerca deve essere sospeso prorogandone la durata per un periodo pari a quella della sospensione, e comunque fino a un massimo di 6 mesi. Negli altri casi, i periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della scadenza originaria dell'assegno, previo accordo con il Responsabile scientifico del progetto e nel rispetto del termine ultimo per la conclusione dei progetti di cui al presente bando (30.6.2023).

6. Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni, presentando al Rettore una dichiarazione che attesti la volontà di rinuncia e la relativa motivazione.

7. In caso di interruzione anticipata dell'assegno di ricerca (rinuncia), dovranno essere attribuiti a nuovo destinatario gli assegni che abbiano una vita residua uguale o superiore a 12 mesi. Non potranno essere riattribuiti gli assegni con una vita residua inferiore ai 12 mesi. In caso di attribuzione a nuovo destinatario, il termine per l'esecuzione delle attività dell'assegnista del Progetto di Ricerca potrà essere prorogato per non più di 3 mesi e, analogamente, la scadenza per la presentazione della rendicontazione. I nuovi destinatari dovranno essere individuati scorrendo la graduatoria originaria della selezione effettuata dal soggetto attuatore per l'attribuzione degli Assegni di Ricerca, oppure, nel caso in cui la graduatoria fosse esaurita, con l'espletamento di una nuova procedura di selezione pubblica secondo le modalità indicate all'articolo 5.2.3 del bando di cui al DD. 2686/2019.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICITA'

1. Il trattamento e la tutela dei dati personali, presenti nell'istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell'istanza, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del d.lgs. n. 101/2018 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ed in particolare secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.

2. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena. I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

3. Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie alla procedura ed, eventualmente, all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro.

4. L'informativa relativa al trattamento dei dati è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>

5. Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel Responsabile dell'Ufficio programmazione ruoli e reclutamento.

6. Il presente bando, nonché gli atti citati all'art. 3 comma 5 lett. a, b sono pubblicati sull'Albo on-line d'Ateneo e sul portale dell'Ateneo all'indirizzo:

<http://www.unisi.it/ateneo/concorsi>

7. Il presente bando è pubblicato altresì sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo www.miur.it e sul portale dell'Unione Europea all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/euraxess/>

Siena, data della firma digitale

Il Rettore

Francesco Frati

Visto

Il Responsabile del procedimento

Clara Pluchino

Allegati:

1-2) All. A – scheda progetto

3) All. B – facsimile domanda

4) All. C – dichiarazione sostitutiva di certificazione